REGOLAMENTO (CEE) N. 1870/91 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1991

che modifica gli importi compensativi adesione fissati nel settore dello zucchero dal regolamento (CEE) n. 581/86

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 469/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che determina le regole generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore dello zucchero [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 238 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, è previsto un ravvicinamento in varie tappe dei prezzi portoghesi ai prezzi comuni, dato il loro livello in Portogallo; che tale ravvicinamento riguarda il prezzo d'intervento dello zucchero bianco applicabile in tale Stato membro; che il prezzo sopradetto è stato fissato per la campagna di commercializzazione che inizia il 1° luglio 1991 dal regolamento (CEE) n. 1718/91 del Consiglio, del 13 giugno 1991, che fissa per la campagna di commercializzazione 1991/1992 i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi di entrata, l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio, nonché i prezzi applicabili in Spagna e in Portogallo [2];

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1716/91 del Consiglio, del 13 giugno 1991, concernente il ravvicinamento ai prezzi comuni dei prezzi dello zucchero e della barbabietola da zucchero applicabili in Spagna [3], prevede che per il calcolo degli importi compensativi adesione di cui all'articolo 72, punto 1 dell'Atto di adesione, durante la prima tappa di detto ravvicinamento, per quanto riguarda lo zucchero si deve intendere per la Spagna quale « prezzo comune », ai sensi dell'articolo stesso, il prezzo d'intervento dello zucchero bianco fissato per le zone non deficitarie della Comunità aumentato di un importo, espresso in zucchero bianco, di 0,28 ECU/100 kg per la campagna di commercializzazione 1991/1992 e per quanto riguarda la barbabietola si intende quale « prezzo comune », il prezzo di base della barbabietola fissato per la Comunità aumentato di un importo di 0,364 ECU/t per la campagna di commercializzazione 1991/1992;

considerando che il ravvicinamento dei prezzi precitati alla data del 1° luglio 1991 rende necessario l'adeguamento degli importi compensativi adesione negli scambi con il Portogallo; che a tal fine per ragioni di chiarezza e per tenere conto di tali importi compensativi adeguati, occorre prevedere un nuovo allegato per il regolamento (CEE) n. 581/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi compensativi adesione e che fissa tali importi nel settore dello zucchero [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1762/90 [5];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 581/86 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 32.
[2] GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 23.
[3] GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 18.
[4] GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 27.
[5] GU n. L 162 del 28. 6. 1990, pag. 27.

ALLEGATO

Codice NC	Tabella (2)	Codice addizionale (2)	Importi compensativi « adesione » da riscuotere (−) o da versare (+) nei seguenti scambi											
			dalla Spagna verso i paesi terzi o verso la Comunità a dieci	dai paesi terzi o dalla Comunità a dieci verso la Spagna	dal Portogallo escluse le Azzorre verso i paesi terzi o verso la Comunità a dieci	dai paesi terzi o dalla Comunità a dieci verso il Portogallo escluse le Azzorre	dalle Azzorre verso i paesi terzi o verso la Comunità a dieci	dai paesi terzi o dalla Comunità a dieci verso le Azzorre	dalla Spagna verso il Portogallo escluse le Azzorre	dal Portogallo escluse le Azzorre verso la Spagna	dalla Spagna verso le Azzorre	dalla Azzorre verso la Spagna	dal Portogallo escluse le Azzorre verso le Azzorre	dalle Azzorre verso il Portogallo escluse le Azzorre
			ECU/1 000 kg											
1212 91 10			+ 6,48	− 6,48	+ 1,26	− 1,26	+ 1,26	− 1,26	+ 5,22	− 5,22	+ 5,22	− 5,22	—	—
ex 1212 91 90 (1)			+ 23,98	− 23,98	+ 4,66	− 4,66	+ 4,66	− 4,66	+ 19,31	− 19,31	+ 19,31	− 19,31	—	—
			ECU/100 kg											
1701 91 00	6	7337												
1701 99 10 1701 99 90	7	7340	+ 8,00	− 8,00	− 1,23	+ 1,23	− 0,87	+ 0,87	+ 9,23	− 9,23	+ 8,87	− 8,87	− 0,36	+ 0,36
1701 11 10 1701 11 90 1701 12 10 1701 12 90	5	7334 7335	+ 7,36	− 7,36	− 1,13	+ 1,13	− 0,80	+ 0,80	+ 8,49	− 8,49	+ 8,16	− 8,16	− 0,33	+ 0,33
			Importi compensativi di base in ECU da prendere in considerazione per scaglione di 1 %, secondo il caso, di tenore di saccarosio o di zucchero estraibile e per 100 kg netti di prodotti considerati											
1702 60 90 1702 90 90	10	7346 7347												
1702 90 60	11	7350 7351												
1702 90 71	12	7355 7356	+ 0,080	− 0,080	− 0,0123	+ 0,0123	− 0,0087	+ 0,0087	+ 0,0923	− 0,0923	+ 0,0887	− 0,0887	− 0,0036	+ 0,0036
2106 90 59	6	7424 7425												

(1) Barbabietole da zucchero disseccate o in polvere con un tenore di saccarosio, rapportato alla sostanza secca, almeno del 50 %.

(2) Vedi appendice dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1852/88 della Commissione (GU n. L 167 dell'1. 7. 1988, pag. 1).